|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo  2014-2019 |  |

<Commission>{CULT}Commissione per la cultura e l'istruzione</Commission>

<RefProc>2016/0151</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>

<Date>{05/09/2016}5.9.2016</Date>

<RefProcLect>\*\*\*I</RefProcLect>

<TitreType>PROGETTO DI RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))</DocRef>

<Commission>{CULT}Commissione per la cultura e l'istruzione</Commission>

Relatori: <Depute>Sabine Verheyen, Petra Kammerevert</Depute>

|  |
| --- |
| Significato dei simboli utilizzati |
| \* Procedura di consultazione  \*\*\* Procedura di approvazione  \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)  \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)  \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)  (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) |

|  |
| --- |
| Emendamenti a un progetto di atto |
| **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**  Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra.Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.  La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.  **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**  Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.  A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. |

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 76

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0287),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0193/2016),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[[1]](#footnote-1),

– visto il parere del Comitato delle regioni…[[2]](#footnote-2),

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la commissione giuridica e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2016),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Titolo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Proposta di | Proposta di |
| DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
| recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato | recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ***(direttiva sui servizi di media audiovisivi)*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio28, era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29. Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida. L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i video di breve durata e i contenuti generati dagli utenti, acquisiscono crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video. | (1) L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio28, era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29. Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida. L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i video di breve durata e i contenuti generati dagli utenti, acquisiscono crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video. ***Questa convergenza dei media in costante progresso richiede un quadro giuridico aggiornato.*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). | 27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). |
| 28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). | 28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). |
| 29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27). | 29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27). |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato la "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"30, nella quale ha annunciato il riesame della direttiva 2010/13/UE. | (2) Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato la "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"30, nella quale ha annunciato il riesame della direttiva 2010/13/UE. ***Il 19 gennaio 2016 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sul tema "Verso un atto per il mercato unico digitale"30 bis, in cui illustra le attese in merito al riesame. Il Parlamento europeo ha sollecitato il riesame in diverse occasioni, il 4 luglio 2013 nella sua risoluzione sulla televisione connessa30 ter e il 12 marzo 2014 nella sua risoluzione sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza30 quater e ha indicato gli obiettivi di tale riesame.*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 30 COM(2015) 192 final. | 30 COM(2015) 192 final. |
|  | ***30 bis P8\_TA(2016)0009.*** |
|  | ***30 ter P7\_TA(2013)0329.*** |
|  | ***30 quater P7\_TA(2014)0232.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe ***rimanere*** applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come parti autonome di quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio. I servizi dei media sociali sono esclusi, tranne qualora forniscano un servizio che rientra nella definizione di piattaforma per la condivisione di video. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento inscindibile dall'attività principale a seguito dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti nel quadro di una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di attenersi alle disposizioni della presente direttiva. | (3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe ***essere*** applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come parti autonome di quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio. I servizi dei media sociali sono esclusi, tranne qualora forniscano un servizio che rientra nella definizione di piattaforma per la condivisione di video. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento inscindibile dall'attività principale a seguito dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti nel quadro di una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di attenersi alle disposizioni della presente direttiva. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 5</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri definiti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA) ***il potere di fornire pareri sulla giurisdizione*** su richiesta della Commissione. | (5) Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri definiti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al ***comitato di contatto il potere di decidere in merito ai pareri sulla giurisdizione formulati dal*** gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA) su richiesta della Commissione. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 7</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (7) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE"31 la Commissione ha sottolineato che, nel vagliare le soluzioni politiche, prenderà in considerazione sia gli strumenti normativi sia quelli non normativi ***ben concepiti***, basati sul modello della prassi comunitaria e sui principi per legiferare e colegiferare meglio32. Numerosi codici esistenti nei settori coordinati dalla direttiva hanno dimostrato di essere ben concepiti, in linea con i principi per legiferare e colegiferare meglio. L'esistenza di un meccanismo di sostegno legislativo è considerata un fattore di successo importante nel promuovere il rispetto di un codice di autoregolamentazione o di coregolamentazione. È altrettanto importante che i codici stabiliscano obiettivi e finalità specifici che consentano un monitoraggio e una valutazione periodici, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati dai codici. Sanzioni progressive che mantengano un elemento di proporzionalità sono in genere considerate un approccio efficace per far rispettare un regime. Tali principi dovrebbero essere corroborati da codici di autoregolamentazione e coregolamentazione adottati nei settori coordinati dalla presente direttiva. | (7) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE"31 la Commissione ha sottolineato che, nel vagliare le soluzioni politiche, prenderà in considerazione sia gli strumenti normativi sia quelli non normativi, basati sul modello della prassi comunitaria e sui principi per legiferare e colegiferare meglio32. Numerosi codici esistenti nei settori coordinati dalla direttiva hanno dimostrato di essere ben concepiti, in linea con i principi per legiferare e colegiferare meglio. L'esistenza di un meccanismo di sostegno legislativo è considerata un fattore di successo importante nel promuovere il rispetto di un codice di autoregolamentazione o di coregolamentazione. È altrettanto importante che i codici stabiliscano obiettivi e finalità specifici che consentano un monitoraggio e una valutazione periodici, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati dai codici. Sanzioni progressive che mantengano un elemento di proporzionalità sono in genere considerate un approccio efficace per far rispettare un regime. Tali principi dovrebbero essere corroborati da codici di autoregolamentazione e coregolamentazione adottati nei settori coordinati dalla presente direttiva. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 31 COM(2015) 215 final. | 31 COM(2015) 215 final. |
| 32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation | 32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica. | (9) Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi ***e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video*** offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 12</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (12) Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica. ***Codici di condotta a livello dell'Unione, se correttamente applicati e opportunamente monitorati, potrebbero costituire un valido strumento per garantire un approccio più coerente ed efficace.*** | (12) Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 13</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (13) Il mercato ***della radiodiffusione televisiva*** si è evoluto ed è ora necessaria una maggiore flessibilità per ***le comunicazioni commerciali audiovisive, in particolare per le norme quantitative concernenti i servizi di media audiovisivi lineari, l'inserimento*** ***di prodotti e la sponsorizzazione***. L'emergere di nuovi servizi, anche senza pubblicità, ha ampliato la scelta per i telespettatori, che possono facilmente passare a offerte alternative. | (13) Il mercato ***dei servizi audiovisivi*** si è evoluto ed è ora necessaria una maggiore flessibilità per ***garantire reali condizioni di parità nell'ambito delle comunicazioni commerciali audiovisive, della sponsorizzazione e dell'inserimento*** ***di prodotti***. L'emergere di nuovi servizi, anche senza pubblicità, ha ampliato la scelta per i telespettatori, che possono facilmente passare a offerte alternative. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 13 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(13 bis)*** ***Al fine di garantire l'efficacia della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media, dovrebbe essere tutelata l'integrità dei programmi e dei servizi. I terzi che non siano destinatari di un servizio non dovrebbero modificare i programmi e i servizi senza il consenso del fornitore di servizi di media interessato.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 14</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (14) La sponsorizzazione rappresenta uno strumento importante per finanziare i servizi o i programmi ***di media*** audiovisivi, promuovendo nel contempo il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti di una persona fisica o giuridica. La sponsorizzazione costituisce pertanto una valida forma di pubblicità per gli inserzionisti e i fornitori di servizi ***di media audiovisivi***, in quanto gli annunci di sponsorizzazione possono contenere riferimenti promozionali ai prodotti o ai servizi dello sponsor, pur non incoraggiandone direttamente l'acquisto. Gli annunci di sponsorizzazione dovrebbero continuare ad informare chiaramente i telespettatori circa l'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. ***Il contenuto dei programmi*** sponsorizzati non ***dovrebbe*** essere ***influenzato*** in modo tale da compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi ***di media audiovisivi***. | (14) La sponsorizzazione rappresenta uno strumento importante per finanziare i servizi o i programmi audiovisivi, promuovendo nel contempo il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti di una persona fisica o giuridica. La sponsorizzazione costituisce pertanto una valida forma di pubblicità per gli inserzionisti e i fornitori di servizi, in quanto gli annunci di sponsorizzazione possono contenere riferimenti promozionali ai prodotti o ai servizi dello sponsor, pur non incoraggiandone direttamente l'acquisto. Gli annunci di sponsorizzazione dovrebbero continuare ad informare chiaramente i telespettatori circa l'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. ***I contenuti*** sponsorizzati non ***dovrebbero*** essere ***influenzati*** in modo tale da compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 16</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (16) L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere ammissibile durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi ***e*** i programmi ***il cui pubblico è composto in misura significativa da*** bambini. In particolare, l'esperienza dimostra che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi ***il cui pubblico è composto in misura significativa da*** bambini. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi. | (16) L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere ammissibile durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi***,*** i programmi ***per i bambini e i contenuti destinati a un pubblico di*** bambini. In particolare, l'esperienza dimostra che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi ***e nei contenuti destinati a un pubblico di*** bambini. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 17</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(17)*** ***La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell'inserimento di prodotti che, per definizione, comporta un'esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l'inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sulla chiara esigenza di informare i telespettatori circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 19</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (19) Sebbene la presente direttiva non aumenti i tempi pubblicitari complessivi consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le emittenti è importante disporre di maggiore flessibilità e poter decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il limite orario dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere introdotto un limite giornaliero del 20% di pubblicità nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23. | (19) Sebbene la presente direttiva non aumenti i tempi pubblicitari complessivi consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le emittenti è importante disporre di maggiore flessibilità e poter decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il limite orario dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere introdotto un limite giornaliero del 20% di pubblicità nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23. ***È tuttavia necessario mantenere altresì un livello sufficiente di protezione dei consumatori al riguardo poiché tale flessibilità potrebbe esporre i telespettatori a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata, così come ridurre le entrate pubblicitarie e i finanziamenti per la produzione dei contenuti. È pertanto auspicabile applicare limiti più severi nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 23, introducendo un limite del 20 % di pubblicità durante tale periodo.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 20</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (20) Numerose emittenti ***fanno parte di grandi gruppi di media e*** trasmettono annunci che riguardano non soltanto i ***propri*** programmi e i prodotti direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi di ***altre entità*** appartenenti ***allo stesso gruppo di media***. Il tempo di trasmissione riservato agli annunci diffusi dall'emittente in relazione ai programmi di ***altre entità*** appartenenti ***allo stesso gruppo di media*** non dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione giornaliero che può essere concesso per la pubblicità e la televendita. | (20) Numerose emittenti ***offrono diversi canali e i singoli canali*** trasmettono annunci che riguardano non soltanto i programmi ***trasmessi da quel canale*** e i prodotti ***e i servizi*** direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi di ***altri canali*** appartenenti ***alla stessa emittente***. ***Anche*** il tempo di trasmissione riservato agli annunci diffusi dall'emittente in relazione ai programmi di ***altri canali*** appartenenti ***alla stessa emittente*** non dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione giornaliero che può essere concesso per la pubblicità e la televendita, ***come il tempo di trasmissione per gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 21</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (21) I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee e che a queste sia dato debito rilievo. | (21) I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee e che a queste sia dato debito rilievo. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari dei diritti soggetti alla loro giurisdizione qualifichino come opere europee, nei loro metadati, i contenuti audiovisivi classificabili come tali e li mettano a disposizione dei fornitori di servizi.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 27</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (27) Le comunicazioni commerciali sulle piattaforme per la condivisione di video sono già disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, comprese le pratiche ingannevoli e aggressive utilizzate nei servizi della società dell'informazione. Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati nelle piattaforme per la condivisione di video, i divieti esistenti di cui alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i divieti applicabili alle comunicazioni riguardanti le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, garantiscono una sufficiente protezione dei consumatori. Le misure contenute nella presente direttiva integrano pertanto quelle stabilite nelle direttive 2005/29/CE, 2003/33/CE e 2014/40/UE. | (27) Le comunicazioni commerciali sulle piattaforme per la condivisione di video sono già disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, comprese le pratiche ingannevoli e aggressive utilizzate nei servizi della società dell'informazione. Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati nelle piattaforme per la condivisione di video, i divieti esistenti di cui alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i divieti applicabili alle comunicazioni riguardanti le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, garantiscono una sufficiente protezione dei consumatori. Le misure contenute nella presente direttiva integrano pertanto quelle stabilite nelle direttive 2005/29/CE, 2003/33/CE e 2014/40/UE ***al fine di creare condizioni di parità per i servizi di media audiovisivi, i servizi di piattaforma per la condivisione di video e i video generati dagli utenti***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 28</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (28) Una ***quota importante*** dei contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi o video generati dagli utenti, anche in modo automatizzato o con algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale e proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo, definito in riferimento a sesso, razza, colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica. | (28) Una ***parte*** dei contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi o video generati dagli utenti, anche in modo automatizzato o con algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale e proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo, definito in riferimento a sesso, razza, colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 29</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (29) In considerazione della natura ***del coinvolgimento*** dei fornitori ***nei*** contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video, tali misure dovrebbero riguardare l'organizzazione dei contenuti e non i contenuti in quanto tali. I requisiti al riguardo di cui alla presente direttiva dovrebbero pertanto applicarsi fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, che prevede, per taluni fornitori di servizi della società dell'informazione, un'esenzione dalla responsabilità per le informazioni illecite memorizzate. Nelle prestazioni di servizi di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, tali requisiti dovrebbero applicarsi anche fatto salvo l'articolo 15 di tale direttiva, che non impone ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza di tali informazioni né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, senza tuttavia riguardare gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lasciando impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni. | (29) In considerazione della natura ***del rapporto*** dei fornitori ***con i*** contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video, tali misure dovrebbero riguardare l'organizzazione dei contenuti e non i contenuti in quanto tali. I requisiti al riguardo di cui alla presente direttiva dovrebbero pertanto applicarsi fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, che prevede, per taluni fornitori di servizi della società dell'informazione, un'esenzione dalla responsabilità per le informazioni illecite memorizzate. Nelle prestazioni di servizi di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, tali requisiti dovrebbero applicarsi anche fatto salvo l'articolo 15 di tale direttiva, che non impone ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza di tali informazioni né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, senza tuttavia riguardare gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lasciando impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). | 34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 30</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (30) È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della presente direttiva. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata. ***Al fine di assicurare in tutta l'Unione un approccio chiaro e coerente a tale riguardo, gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'adozione di misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio.*** Gli Stati membri dovrebbero ***tuttavia*** mantenere la facoltà di adottare misure più rigorose qualora ***tali*** contenuti siano illeciti, purché le misure siano conformi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure in relazione ai contenuti di siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico, come richiesto e autorizzato a norma dell'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria. | (30) È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della presente direttiva. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di adottare misure più rigorose qualora ***i*** contenuti siano illeciti, purché le misure siano conformi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure in relazione ai contenuti di siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico, come richiesto e autorizzato a norma dell'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria ***in conformità del diritto dell'Unione e nel rispetto delle libertà di comunicazione***. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1). | 35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1). |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 33</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (33) ***Le autorità di regolamentazione degli Stati membri possono raggiungere il necessario grado di indipendenza strutturale solo se sono costituite come entità giuridiche distinte.*** È ***pertanto*** opportuno che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal governo, dagli organismi pubblici e dall'industria in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori, come l'audiovisivo e le telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, mercato interno e promozione della concorrenza leale. | (33) È opportuno che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal governo, dagli organismi pubblici e dall'industria in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori, come l'audiovisivo e le telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, mercato interno e promozione della concorrenza leale. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 35</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (35) Al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione del settore audiovisivo dell'Unione in tutti gli Stati membri, la Commissione ha istituito l'ERGA con decisione del 3 febbraio 201436. Compito dell'ERGA è consigliare e coadiuvare la Commissione nel suo compito inteso a garantire un'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri dell'Unione e facilitare la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra queste e la Commissione. | (35) Al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione del settore audiovisivo dell'Unione in tutti gli Stati membri, la Commissione ha istituito l'ERGA con decisione del 3 febbraio 201436. Compito dell'ERGA ***e del comitato di contatto*** è consigliare e coadiuvare la Commissione nel suo compito inteso a garantire un'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri dell'Unione e facilitare la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra queste e la Commissione. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 36 Decisione C(2014)462 final della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. | 36 Decisione C(2014)462 final della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 36</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (36) L'ERGA ***ha*** fornito un contributo utile a una prassi regolamentare coerente e ha prestato consulenza di alto livello alla Commissione su questioni di attuazione. ***È pertanto opportuno procedere al riconoscimento formale e al rafforzamento del suo ruolo nella presente direttiva. Il gruppo dovrebbe pertanto essere ricostituito in virtù della presente direttiva.*** | (36) L'ERGA ***e il comitato di contatto hanno*** fornito un contributo utile a una prassi regolamentare coerente e ha prestato consulenza di alto livello alla Commissione su questioni di attuazione. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 37</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (37) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare ***l'ERGA*** su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Il gruppo ***dovrebbe*** assistere la Commissione offrendo la propria competenza e consulenza e agevolando lo scambio di buone pratiche. ***In particolare,*** la Commissione dovrebbe consultare ***l'ERGA*** nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione convergente in tutto il mercato unico digitale. ***Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire*** pareri su diverse materie, fra cui la giurisdizione, i codici di condotta dell'Unione in materia di protezione dei minori e di incitamento all'odio e le comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari ad elevato contenuto di grassi, sale/sodio e zuccheri. | (37) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare ***il comitato di contatto*** su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Il gruppo ***può inoltre*** assistere la Commissione offrendo la propria competenza e consulenza e agevolando lo scambio di buone pratiche. La Commissione dovrebbe consultare ***il comitato di contatto*** nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione convergente in tutto il mercato unico digitale. ***Il comitato di contatto dovrebbe decidere in merito ai*** pareri ***formulati dall'ERGA*** su diverse materie, fra cui la giurisdizione, i codici di condotta dell'Unione in materia di protezione dei minori e di incitamento all'odio e le comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari ad elevato contenuto di grassi, sale/sodio e zuccheri. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 38</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (38) La presente direttiva ***non pregiudica la facoltà degli*** Stati membri ***di*** imporre obblighi intesi ad assicurare la ***reperibilità*** e l'accessibilità dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. ***A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato. Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.*** | (38) La presente direttiva ***incoraggia gli*** Stati membri ***a*** imporre obblighi intesi ad assicurare la ***debita rilevanza*** e l'accessibilità dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis – punto i</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| i) il servizio consiste nella memorizzazione di ***un numero importante di*** programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale; | i) il servizio consiste nella memorizzazione di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b bis) "video generato dall'utente", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento creato e/o caricato su una piattaforma per la condivisione di video da uno o più utenti; | b bis) "video generato dall'utente", ***un'opera audiovisiva consistente in*** una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento creato e/o caricato su una piattaforma per la condivisione di video da uno o più utenti; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera i</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***e bis)*** ***all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è modificata come segue:*** |
| i) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso***, ovvero a fini di autopromozione,*** da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; | i) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 1, paragrafo 1, lettera i) – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera e ter (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera k</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***e ter)*** ***all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera k) è modificata come segue:*** |
| k) "sponsorizzazione", ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche, non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi ***o programmi*** di media audiovisivi al fine di promuovere il loro nome, il loro marchio, la loro immagine, le loro attività o i loro prodotti; | k) "sponsorizzazione", ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche, non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o ***di servizi di piattaforma per la condivisione di video o di video generati dagli utenti o*** nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi di media audiovisivio ***di servizi*** di ***piattaforma per la condivisione di video o di video generati dagli utenti o programmi*** al fine di promuovere il loro nome, il loro marchio, la loro immagine, le loro attività o i loro prodotti; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 1, paragrafo 1, lettera k) – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera c quater (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera m</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***e quater)*** ***all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera m) è modificata come segue:*** |
| m) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso; | m) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma ***o di un video generato dall'utente*** dietro pagamento o altro compenso; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 1, paragrafo 1, lettera m) – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capitolo II – Titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI;*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 bis)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2*** |
|  | ***1.*** ***Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media e di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per:*** |
|  | ***a)*** ***tutelare tutti i cittadini da programmi e video generati dall'utente che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla confessione, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, all'ascendenza o all'origine nazionale;*** |
|  | ***b)*** ***tutelare i minori da programmi o video generati dall'utente che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tali contenuti sono accessibili solo in maniera tale da garantire che i minori non possano, in condizioni normali, vederli o ascoltarli. Tali misure possono includere la scelta dell'ora in cui sono accessibili, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche.*** |
|  | ***2.*** ***L'adeguatezza delle misure ai fini del paragrafo 1 è determinata alla luce della natura del contenuto in questione, è proporzionata al potenziale danno che può causare, alle caratteristiche della categoria di persone da proteggere nonché ai diritti e agli interessi legittimi in gioco, compresi quelli dei fornitori e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti nonché all'interesse pubblico e rispetta le libertà di comunicazione. I fornitori comunicano agli utenti informazioni sufficienti in merito al contenuto, avvalendosi preferibilmente di un sistema di descrittori che indichino la natura del contenuto.*** |
|  | ***3.*** ***Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri promuovono la coregolamentazione come disposto dall'articolo -2, lettera f, paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri istituiscono i meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri affidano tale mansione agli organismi designati a norma dell'articolo 29. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri rispettano le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, in particolare gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE o l'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.*** |
|  | ***4.*** ***Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili meccanismi di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversi fra i destinatari di un servizio e i fornitori di servizi di media o i fornitori di piattaforme per la condivisione di video per quanto concerne l'applicazione delle misure appropriate di cui ai paragrafi 1 e 2."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Al fine di stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso grado di protezione per tutti i cittadini nonché per i minori, gli articoli 6, 6 bis, 12 e 28 bis, relativi alla protezione dei cittadini, in particolare dei minori, sono accorpati e resi applicabili a tutti i servizi. Si vedano gli emendamenti 65, 66, 74 e 81, che sopprimono di conseguenza tali articoli.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 ter)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 bis*** |
|  | ***1.*** ***Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:*** |
|  | ***a)*** ***le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali. Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;*** |
|  | ***b)*** ***le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;*** |
|  | ***c)*** ***le comunicazioni commerciali audiovisive:*** |
|  | ***i)*** ***non pregiudicano il rispetto della dignità umana;*** |
|  | ***ii)*** ***non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;*** |
|  | ***iii)*** ***non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;*** |
|  | ***d)*** ***è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;*** |
|  | ***e)*** ***le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;*** |
|  | ***f)*** ***sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;*** |
|  | ***g)*** ***le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.*** |
|  | ***2.*** ***Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione per quanto concerne le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso insieme minimo di norme di base per le comunicazioni commerciali audiovisive, l'articolo 9 viene spostato al capo II in modo da essere applicabile a tutti i servizi. Si veda l'emendamento 69, che sopprime pertanto l'articolo 9.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 quater)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 ter*** |
|  | ***1.*** ***I servizi di media audiovisivi, i servizi di piattaforme per la condivisione di video, i programmi o i video generati dall'utente sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:*** |
|  | ***a)*** ***il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi;*** |
|  | ***b)*** ***non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;*** |
|  | ***c)*** ***i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati o i video generati dall'utente sono chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo per i programmi, all'inizio e alla fine dei programmi o dei video generati dall'utente.*** |
|  | ***2.*** ***I servizi di media audiovisivi, i video generati dall'utente o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.*** |
|  | ***3.*** ***La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforme per la condivisione di video, di video generati dall'utente o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non promuove medicinali specifici o cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso insieme minimo di norme di base per le sponsorizzazioni, l'articolo 10 viene spostato al capo II in modo da essere applicabile a tutti i servizi. Si veda il pertinente emendamento 72.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 quater (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 quinquies)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 quater*** |
|  | ***1.*** ***Il presente articolo si applica solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.*** |
|  | ***2.*** ***L'inserimento di prodotti è ammissibile nei video generati dall'utente e in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi nonché i programmi per bambini o di qualsiasi altro contenuto destinati a un pubblico composto da bambini.*** |
|  | ***3.*** ***I programmi o i video generati dall'utente che contengono l'inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:*** |
|  | ***a)*** ***il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;*** |
|  | ***b)*** ***non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;*** |
|  | ***c)*** ***non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;*** |
|  | ***d)*** ***i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi o i video generati dall'utente che contengono l'inserimento di prodotti sono identificati in modo appropriato all'inizio e alla fine del programma.*** |
|  | ***In via eccezionale, gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d) del primo comma, a condizione che il programma interessato non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi.*** |
|  | ***In ogni caso i programmi o i video generati dall'utente non contengono inserimento di:*** |
|  | ***a)*** ***prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco;*** |
|  | ***b)*** ***specifici medicinali o cure mediche che si possono disponibili esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso insieme minimo di norme di base per l'inserimento di prodotti, l'articolo 11 viene spostato al capo II in modo da essere applicabile a tutti i servizi. Si veda l'emendamento 73, che sopprime pertanto l'articolo 11.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 quinquies (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 sexies)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 quinquies*** |
|  | ***Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso insieme minimo di norme di base per la tutela delle opere cinematografiche, l'articolo 8 viene spostato al capo II in modo da essere applicabile a tutti i servizi. Si veda l'emendamento 68, che sopprime pertanto l'articolo 8.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 sexies (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 septies)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 sexies*** |
|  | ***Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:*** |
|  | ***a)*** ***il nome del fornitore di servizi di media o del fornitore di piattaforme per la condivisione di video;*** |
|  | ***b)*** ***l'indirizzo geografico di ubicazione del fornitore di servizi di media o del fornitore di piattaforme per la condivisione di video;*** |
|  | ***c)*** ***gli estremi del fornitore di servizi di media o del fornitore di piattaforme per la condivisione di video, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito web dell'impresa, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace;*** |
|  | ***d)*** ***lo Stato membro avente giurisdizione sui fornitori di servizi di media o sui fornitori di piattaforme per la condivisione di video e i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per stabilire una reale parità di condizioni con lo stesso insieme minimo di norme di base sul diritto di informazione dei destinatari di un servizio, l'attuale articolo 5 della direttiva vigente è esteso ai servizi di piattaforme per la condivisione di video e trasferito al capo II. Si veda l'emendamento 64, che sopprime pertanto l'articolo 5.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II – articolo -2 septies (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 nonies)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo -2 septies*** |
|  | ***1.*** ***Gli Stati membri assicurano, mediante mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.*** |
|  | ***2.*** ***Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose per quanto attiene agli articoli da -2 a -2 sexies, 7, 13, 16, 17, da 19 a 26, 30 e 30 bis, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione e rispettino le libertà in materia di comunicazione.*** |
|  | ***3.*** ***Gli Stati membri promuovono la coregolamentazione e l'autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono largamente accettati dai portatori di interessi negli Stati membri interessati. I codici di condotta stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e prevedono che il conseguimento degli obiettivi fissati sia oggetto di un monitoraggio e di una valutazione effettuati in modo regolare, trasparente e indipendente. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.*** |
|  | ***4.*** ***La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione.*** |
|  | ***5.*** ***La Commissione agevola, in collaborazione con gli Stati membri, la messa a punto di codici di condotta dell'Unione in consultazione con i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, ove opportuno. I firmatari di tali codici comunicano alla Commissione i progetti dei codici di condotta dell'Unione nonché le modifiche o le estensioni relative ai codici di condotta dell'Unione in vigore. Il comitato di contatto istituito a norma dell'articolo 29 delibera in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione pubblica tali codici.*** |
|  | ***6.*** ***Se un organismo nazionale di regolamentazione indipendente stabilisce che un codice di condotta o parti di esso si sono rivelati non sufficientemente efficaci, lo Stato membro di detto organismo di regolamentazione conserva la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla sua giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose in conformità con il diritto dell'Unione e nel rispetto delle libertà in materia di comunicazione. Tale normativa deve essere comunicata alla Commissione senza indugio.*** |
|  | ***7.*** ***La direttiva 2000/31/CE si applica a salvo che la presente direttiva non disponga altrimenti. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È prevista l'introduzione di un nuovo articolo -2 septies, al fine di garantire che le stesse norme procedurali si applichino in materia di coregolamentazione e di autoregolamentazione, nonché per semplificare la realizzazione di codici di condotta. Esso mira ad accorpare tutte le disposizioni relative alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione e i codici di condotta che è possibile rinvenire negli articoli 4 e 9 dell'attuale direttiva e agli articoli 6 bis e 28 bis dell'atto modificativo. Si vedano i relativi emendamenti 61 e 69.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 2 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo II bis (nuovo) – Titolo </Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 decies)*** ***È inserito il seguente capo:*** |
|  | ***CAPO II bis*** |
|  | ***DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***a)*** ***al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***b)*** ***se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivi sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore è considerato stabilito nello Stato membro in cui opera la maggioranza degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivi;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***a bis)*** ***All'articolo 2, il paragrafo 4 è così modificato:*** |
| 4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti: | 4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti: |
| a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro; | a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro; ***oppure*** |
| b) ***anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro,*** se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro. | b) se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 1, paragrafo 1, lettera m) – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'ubicazione del collegamento terra-satellite può cambiare in un periodo di tempo molto breve. Il chiarimento di questa disposizione consente agli organismi di regolamentazione nazionali di stabilire rapidamente quale sia la giurisdizione competente in un determinato momento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 5 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 ter. Qualora, nell’applicazione degli articoli 3 e 4 della presente direttiva, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) di formulare un parere in merito entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. Se la Commissione chiede un parere ***al gruppo***, le scadenze di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 4, paragrafo 5, sono sospese fino a che ***l’ERGA*** abbia emesso il parere***;*** | 5 ter. Qualora, nell’applicazione degli articoli 3 e 4 della presente direttiva, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) di formulare un ***progetto preliminare di*** parere in merito entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. ***Il comitato di contatto delibera senza indugio in merito al progetto di parere.*** Se la Commissione chiede un parere, le scadenze di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 4, paragrafo 5, sono sospese fino a che ***il comitato di contatto*** abbia emesso il parere***.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) viola in maniera evidente, grave e seria ***gli articoli 6 o 12 o entrambi***; | a) viola in maniera evidente, grave e seria ***l'articolo -2, paragrafo 1***; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'articolo 6 e l'articolo 12 sono stati accorpati in un nuovo articolo -2. Si veda l'emendamento 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***b)*** ***pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; oppure*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***c)*** ***pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la sanità pubblica.*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***a)*** ***durante i 12 mesi precedenti la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il fornitore di servizi di media ha, secondo lo Stato membri interessato, violato le lettere a), b) o c) del paragrafo 2 in almeno due occasioni;*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La disposizione va soppressa. Uno Stato membro non dovrebbe attendere 12 mesi né una seconda violazione prima di essere in grado di agire.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore e alla Commissione ***le pretese violazioni*** e i provvedimenti che intende adottare in caso di ***nuove violazioni***; | b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore e alla Commissione ***la pretesa violazione*** e i provvedimenti che intende adottare in caso di ***nuova violazione***; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***d)*** ***il fornitore di servizi media ha violato il paragrafo 2, lettere a), b) o c) almeno una volta dopo la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo;*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| e) lo Stato membro notificante ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi media interessato e in particolare gli ha concesso l’opportunità di esprimere la sue opinioni in merito ***alle pretese violazioni*** e ai provvedimenti che intende adottare. Esso tiene in debita considerazione tali opinioni nonché quelle dello Stato membro avente giurisdizione. | e) lo Stato membro notificante ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi media interessato e in particolare gli ha concesso l’opportunità di esprimere la sue opinioni in merito ***alla pretesa violazione*** e ai provvedimenti che intende adottare. Esso tiene in debita considerazione tali opinioni nonché quelle dello Stato membro avente giurisdizione. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Le lettere a) e d) del paragrafo 3 si applicano solo relativamente ai servizi lineari.*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Entro ***tre*** mesi a decorrere dalla notifica dei provvedimenti adottati dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 2 e 3 e previa consultazione ***dell’ERGA***, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità dei provvedimenti col diritto dell’Unione. Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro ***tre mesi*** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni. | Entro ***due*** mesi a decorrere dalla notifica dei provvedimenti adottati dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 2 e 3 e previa consultazione ***del comitato di contatto***, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità dei provvedimenti col diritto dell’Unione. Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro ***1 mese*** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta. | Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede ***senza indugio*** tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 5</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. I paragrafi 3 e 4 fanno salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro ***tali violazioni*** nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. | 5. I paragrafi 3 e 4 fanno salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro ***tale violazione*** nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 8</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8. Gli Stati membri e la Commissione scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita ai paragrafi da 2 a 7 nell’ambito del comitato di contatto ***istituito a norma dell’articolo 29*** e dell’ERGA; | 8. Gli Stati membri e la Commissione scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita ai paragrafi da 2 a 7 nell’ambito del comitato di contatto e dell’ERGA; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. ***Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose per quanto attiene agli articoli 5***, ***6, 6 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, da 19 a 26, 30 e 30 bis, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione;*** | 1. ***Uno Stato membro, nei casi in cui:*** |
|  | ***a)*** ***abbia esercitato la facoltà ai sensi dell'articolo -2 septies, paragrafo 2, di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e*** |
|  | ***b)*** ***reputi che un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva destinata in tutto o per la maggior parte al suo territorio;*** |
|  | ***può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta.*** ***Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto a esaminare il caso.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***a bis)*** ***All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.*** |
| ***2.*** ***Uno Stato membro, nei casi in cui:*** |  |
| ***a)*** ***ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale;***   ***e*** |  |
| ***b)*** ***ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio;*** |  |
| ***può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell’articolo 29 a esaminare il caso.*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 4, paragrafo 2 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| c) previa consultazione ***dell’ERGA***, la Commissione ha deciso che detti provvedimenti sono compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che li adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate***.*** | c) previa consultazione ***del comitato di contatto***, la Commissione ha deciso che detti provvedimenti sono compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che li adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| La Commissione decide entro ***tre*** mesi dalla notifica di cui al paragrafo ***4***, lettera a). Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro ***tre mesi*** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni. | La Commissione decide entro ***due*** mesi dalla notifica di cui al paragrafo ***3***, lettera a). Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro ***1 mese*** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta. | Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede ***senza indugio*** tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 6</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***c bis)*** ***il paragrafo 6 è soppresso;*** |
| ***6.***  ***Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 4, paragrafo 6 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Questa disposizione è stata spostata all'articolo -2 septies, paragrafo 1. Si veda l'emendamento 38.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 7</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| d) il paragrafo 7 è ***sostituito dal seguente:*** | d) il paragrafo 7 è ***soppresso;*** |
| ***7.*** ***Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un’applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.*** |  |
| ***I firmatari dei progetti di codici di condotta dell’Unione di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3 e all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell’Unione in vigore.*** |  |
| ***La Commissione può chiedere all’ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione può se del caso pubblicare tali codici;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Si veda l'articolo -2 septies, paragrafo 3, emendamento 38.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 8</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***d bis)*** ***il paragrafo 8 è soppresso;*** |
| ***8.*** ***La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest’ultima.*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 4, paragrafo 8 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Si veda l'articolo -2 septies, paragrafo 7, emendamento 38.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo III – Titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6) il ***titolo del*** capo III ***è sostituito dal seguente:*** | 6) il capo III ***e il suo titolo sono soppressi;*** |
| ***"DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI";*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 7</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7) ***all'articolo*** 5***, la lettera d)*** è ***sostituita dal seguente:*** | 7) ***l'articolo*** 5 è ***soppresso;*** |
| ***d)*** ***lo Stato membro avente giurisdizione sui fornitori di servizi di media e i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2 sexies, em. 37.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8) l'articolo 6 è ***sostituito dal seguente:*** | 8) l'articolo 6 è ***soppresso;*** |
| ***Gli Stati membri garantiscono mediante appositi mezzi che i servizi di media di audiovisivi erogati dai fornitori di servizi media sottoposti alla loro giurisdizione non contengano istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla confessione, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2, em. 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6 bis</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***9)*** ***è inserito il seguente articolo 6 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 6 bis*** |  |
| ***1.*** ***Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi comunichino agli utenti informazioni sufficienti in merito al contenuto che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi di un sistema di descrittori che indicano la natura del contenuto di un servizio media audiovisivo.*** |  |
| ***2.*** ***Per attuare il presente articolo gli Stati membri promuovono la coregolamentazione.*** |  |
| ***3.*** ***La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale."*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2 e l'em. 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 10</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 10) l'articolo 7 è soppresso; | 10) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: |
|  | ***"Articolo 7*** |
|  | ***1.*** ***Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione si adoperino costantemente affinché i loro servizi diventino sempre più accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva, con l'obiettivo di conseguire la quasi totale accessibilità entro la fine del 2027.*** |
|  | ***2.*** ***In relazione all'attuazione del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione applicati in tutta l'Unione.*** |
|  | ***3.*** ***Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente disposizione."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È importante garantire che la presente direttiva affronti adeguatamente la questione dell'accessibilità, nel rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 8</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***10 bis)*** ***l'articolo 8 è soppresso;*** |
| ***"Articolo 8*** |  |
| ***Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti."*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 8, paragrafo 8 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2 quinquies, em. 36.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 11) l'articolo 9 è ***modificato come segue:*** | 11) l'articolo 9 è ***soppresso;*** |
| ***a)*** ***il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |  |
| ***"2.*** ***Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.*** |  |
| ***Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.*** |  |
| ***La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale."*** |  |
| ***b)*** ***sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:*** |  |
| ***"3.*** ***Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcooliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcooliche.*** |  |
| ***4.*** ***La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.";*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2, em. 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***11 bis)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 9 bis*** |
|  | ***Gli Stati membri conservano la facoltà di prendere provvedimenti appropriati volti a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.*** |
|  | ***Tali provvedimenti sono proporzionati e soddisfano obiettivi generali quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale, chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico nei loro territori ma stabiliti in un altro Stato membro di adeguarsi a tali provvedimenti."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***11 ter)*** ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 9 ter*** |
|  | ***Gli Stati membri garantiscono che i terzi che non siano destinatari di un servizio non modifichino i programmi e i servizi dei fornitori di servizi di media interessati senza il loro esplicito consenso."*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 12</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 12) ***all'articolo*** 10***, la lettera b)*** è ***sostituita dalla*** seguente: | 12) ***l'articolo*** 10 è ***sostituito dal*** seguente: |
| ***"b)*** ***non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi";*** | ***I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2 ter, em. 34. La parte rimanente è applicabile soltanto ai servizi di media audiovisivi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 13</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 11</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 13) l'articolo 11 è ***sostituito dal seguente:*** | 13) l'articolo 11 è ***soppresso;*** |
| ***Articolo 11*** |  |
| ***1.*** ***I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.*** |  |
| ***2.*** ***L'inserimento di prodotti è ammesso in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i programmi di informazione e attualità, destinati ai consumatori, a contenuto religioso nonché quelli il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini.*** |  |
| ***3.*** ***I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:*** |  |
| ***a)*** ***il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;*** |  |
| ***b)*** ***non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi;*** |  |
| ***c)*** ***i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore;*** |  |
| ***In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera c), a condizione che il programma interessato non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi di media.*** |  |
| ***4.*** ***In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:*** |  |
| ***a)*** ***prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco;*** |  |
| ***b)*** ***specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2 quater, em. 35.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 12</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 14) l'articolo 12 è ***sostituito dal seguente e trasferito nel capo III***; | 14) l'articolo 12 è ***soppresso***; |
| ***Articolo 12*** |  |
| ***Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi forniti da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse sono proporzionate alla potenziale nocività del programma.*** |  |
| ***Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, è soggetto alle misure più rigorose, quali la criptazione e controlli parentali efficaci;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2, em. 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13 – paragrafo 1 </Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il ***20*** % di opere europee e che queste siano poste in rilievo. | 1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il ***30***% di opere europee e che queste siano poste in rilievo. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 19 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***15 bis)*** ***all'articolo 19, il paragrafo 2 è soppresso;*** |
| ***2.*** ***Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 19, paragrafo 2 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La percentuale quotidiana di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia compresa fra le ore 7 e le ore 23 non deve superare il 20%. | 1. La percentuale quotidiana di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia compresa fra le ore 7 e le ore 23 non deve superare il 20%. ***La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia compresa fra le ore 20 e le ore 23 non deve superare il 20%.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Occorre garantire una tutela adeguata per i consumatori, in quanto, fissando una soglia quotidiana del 20 %, i telespettatori potrebbero essere esposti a una maggiore concentrazione di spot in prima serata. Limitare gli spot in prima serata significherebbe non soltanto tutelare i telespettatori, ma anche evitare un drastico calo dei profitti pubblicitari e, di conseguenza, una carenza di finanziamenti adeguati per la produzione dei contenuti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi di ***altre*** entità appartenenti ***al medesimo gruppo editoriale***; | a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti ***e servizi*** collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi***, prodotti e servizi*** di entità appartenenti ***alla medesima emittente***; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***c bis)*** ***annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza;*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 26</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***17 bis)*** ***l'articolo 26 è modificato come segue:*** |
| "Articolo 26 | "Articolo 26 |
| Fatto salvo l'articolo ***4***, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell'Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri." | Fatto salvo l'articolo ***-2 septies, paragrafi 1, 2 e 5***, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell'Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri." |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 26 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 19</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 28 bis </Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Articolo 28 bis*** | ***soppresso*** |
| ***1.*** ***Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri garantiscono che i fornitori delle piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate per:*** |  |
| ***a)*** ***tutelare i minori da contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;*** |  |
| ***b)*** ***tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza, all'origine nazionale o etnica.*** |  |
| ***2.*** ***L'adeguatezza delle misure ai fini del paragrafo 1 è determinata alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che può causare, dalle caratteristiche della categoria di persone da proteggere nonché dai diritti e dagli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti nonché dell'interesse pubblico.*** |  |
| ***Tali misure consistono, come opportuno:*** |  |
| ***a)*** ***nel definire e applicare nei termini e nelle condizioni dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video i concetti di istigazione alla violenza o all'odio come stabilito al paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a norma rispettivamente degli articoli 6 e 12;*** |  |
| ***b)*** ***istituire e applicare meccanismi affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato il contenuto di cui al paragrafo 1 conservato sulla sua piattaforma;*** |  |
| ***c)*** ***istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;*** |  |
| ***d)*** ***istituire e applicare sistemi che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;*** |  |
| ***e)*** ***dotarsi di sistemi di controllo parentale per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;*** |  |
| ***f)*** ***istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per le condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera b).*** |  |
| ***3.*** ***Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri promuovono la coregolamentazione come disposto dall'articolo 4, paragrafo 7.*** |  |
| ***4.*** ***Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano tali mansioni agli organismi designati a norma dell'articolo 30.*** |  |
| ***5.*** ***Gli Stati membri non impongono ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più rigorose di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono imporre misure più rigorose in relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione di tali misure essi rispettano le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, quali, come opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.*** |  |
| ***6.*** ***Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili meccanismi di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversi fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video relativi all'applicazione delle opportune misure di cui ai paragrafi 1 e 2.*** |  |
| ***7.*** ***La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno, la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.*** |  |
| ***8.*** ***I fornitori di piattaforme per la condivisione di video o, se del caso, le organizzazioni che li rappresentano a questo fine, presentano alla Commissione progetti di codici di condotta dell'Unione nonché le modifiche dei codici di condotta dell'Unione in vigore. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione può conferire l'opportuna pubblicità a tali codici.*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Cfr. l'articolo -2, em. 32.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 29</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***19 bis)*** ***l'articolo 29 è modificato come segue:*** |
| "Articolo 29 | "Articolo 29 |
| 1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti ***delle competenti*** autorità degli Stati membri***.***  È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. | 1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti ***degli organismi o*** autorità ***competenti*** degli Stati membri ***e da quattro deputati al Parlamento europeo designati per un periodo di tre anni.*** È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. |
| 2. I compiti del comitato di contatto sono: | 2. ***Oltre alle competenze previste all'articolo -2 septies, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 3,*** i compiti del comitato di contatto sono: |
| a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, in particolare dall'applicazione dell'articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni; | a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, in particolare dall'applicazione dell'articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni; |
| b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri; | b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri; |
| c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire; | c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire; |
| d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico; | d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico; |
| e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell'Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico; | e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell'Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico; |
| f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni." | f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni ***e fornire pareri in merito alla Commissione***." |

Or. <Original>{EN}en</Original>

(L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente – articolo 29 – cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. Si noti, tuttavia, che l'emendamento non aggiunge alcun punto sostanziale alla revisione della direttiva, ma si limita a introdurre una modifica necessaria ai fini della coerenza giuridica con la posizione dei relatori).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 20</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Capo XI – Titolo </Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***20)*** ***il titolo del capo IX è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI;*** |  |

Or. <Original>{EN}en</Original>

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È opportuno mantenere la formulazione originale del titolo del capo XI della direttiva vigente, "COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI". (Nella versione inglese, "regulatory authority" è sostituito in tutto il testo da "regulatory body")

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Gli Stati membri garantiscono la loro indipendenza ***giuridica e*** funzionale da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori. | 1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi nazionali di regolamentazione indipendenti ***in funzione della necessità per l'attuazione della presente direttiva***. Gli Stati membri garantiscono la loro indipendenza funzionale da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza. | Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza. ***Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione non esercitino alcuna influenza ex ante sulle decisioni, le scelte o i layout editoriali. Le loro funzioni si limitano al controllo delle disposizioni della presente direttiva, del diritto nazionale e dell'adempimento degli obblighi fissati dalla legge. Gli Stati membri possono attribuire loro la competenza a monitorare il rispetto dei codici di condotta, purché tale compito non sia già stato affidato ad altri organismi. Gli organismi nazionali di regolamentazione possono fungere da punto di contatto supplementare cui i destinatari di un servizio possono rivolgere reclami.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 5</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***5.*** ***Il capo di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati solamente se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla legislazione nazionale. Una decisione di licenziamento è resa pubblica, così come la dichiarazione delle motivazioni.*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 6</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate ***nonché di partecipare attivamente e di contribuire all'ERGA***. | 6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell'ambito dei quali qualsiasi ***utente*** o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L'organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall'appello. | Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell'ambito dei quali qualsiasi ***destinatario di un servizio*** o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L'organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall'appello. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 bis – paragrafo 3 – frase introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. L'ERGA ha le seguenti mansioni: | *(Non concerne la versione italiana)* |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 bis – paragrafo 3 –lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***a)*** ***consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire in tutti gli Stati membri un'attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***b)*** ***consigliare e assistere la Commissione in merito a qualsiasi questione connessa ai servizi di media audiovisivi che rientra nelle competenze della Commissione. Se giustificato al fine di consigliare la Commissione in merito a talune questioni, il gruppo può consultare i partecipanti del mercato, i consumatori e gli utenti finali al fine di raccogliere le informazioni necessarie;*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| d) collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4; | d) collaborare e fornire ai membri ***e al comitato di contatto*** le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera e</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| e) ***fornire*** pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo ***2, paragrafo 5 bis, all'articolo 6bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 2 e 4***, ***nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l'istigazione all'odio."***; | e) ***elaborare*** pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo ***-2 septies, paragrafo 5, e all'articolo 2, paragrafo 5 ter***; |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 23</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2010/13/UE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 33 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Entro il [data – non oltre quattro anni dall'adozione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva. | Entro il [data – non oltre quattro anni dall'adozione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva ***e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri***. ***La relazione valuta altresì la questione della pubblicità che accompagna i programmi per bambini o i contenuti rivolti a un pubblico infantile o che è inserita in tali programmi o contenuti.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend></RepeatBlock-Amend>

MOTIVAZIONE

Il 25 maggio 2016 la Commissione ha pubblicato la proposta di modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA).

Nel corso dell'ultimo mandato il Parlamento europeo, e in particolare la commissione CULT, cui spetta la competenza esclusiva in materia, ha invocato in diverse occasioni tale revisione alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e di mercato, della nascita di nuovi fornitori di servizi nonché dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori, che hanno reso meno definita la linea di demarcazione tra servizi tradizionali e servizi a richiesta.

Nelle sue risoluzioni del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato digitale unico", del 12 marzo 2014 sul tema "Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza", del 4 luglio 2013 sulla "Televisione connessa" e del 22 maggio 2013 sull'attuazione della direttiva SMA, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad aggiornare la direttiva, fornendo nel contempo chiare indicazioni preliminari ai fini della revisione.

I relatori accolgono pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di proporre tale revisione in un momento cruciale per i servizi audiovisivi.

I relatori intendono affrontare i seguenti punti principali:

**I. Convergenza dei media: allineamento delle disposizioni per i servizi lineari e non lineari, articoli da -2 a -2 septies**

La revisione della direttiva mira ad adattare le norme attuali alla crescente convergenza dei mercati e delle tecnologie dei media in Europa. L'ambito di applicazione della direttiva è ampliato allo scopo di includere non solo i servizi di radiodiffusione tradizionale o a richiesta, ma anche i servizi di piattaforma per la condivisione di video nonché i video generati dagli utenti.

Al fine di allineare le disposizioni relative a tali servizi e creare condizioni di effettiva parità, il capo I è stato ristrutturato in modo da definire norme comuni per i servizi di media audiovisivi, i servizi di piattaforma per la condivisione di video e i video generati dagli utenti. Le disposizioni del capo I sono ugualmente applicabili a tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. Sono stati introdotti sette nuovi articoli (emm. 32-38) che combinano diversi articoli dell'attuale direttiva e della proposta concernenti i seguenti punti:

- istigazione alla violenza o all'odio, discriminazione (articolo -2);

- protezione dei minori da contenuti nocivi (articolo -2 bis);

- comunicazioni commerciali audiovisive, sponsorizzazioni (articolo -2 ter) e inserimento di prodotti (articolo -2 quater);

- tutela delle opere cinematografiche (articolo -2 quinquies);

- diritto di informazione per i destinatari di un servizio (articolo -2 sexies);

- coregolamentazione, autoregolamentazione e codici di condotta (articolo -2 septies).

Tali modifiche alla struttura della direttiva sono cruciali al fine di conseguire un maggiore livello di allineamento tra i servizi lineari e non lineari. In tal modo la direttiva tiene conto delle realtà dell'attuale convergenza dei media, definendo al contempo norme eque in materia di concorrenza sui mercati dei media. Alla luce dei profondi cambiamenti occorsi nel comportamento dei consumatori e nella fruizione di contenuti e al fine di garantire, da un lato, un elevato livello di protezione dei consumatori e, dall'altro, condizioni di effettiva parità, sarebbe opportuno stabilire gli stessi requisiti minimi per tutti i servizi audiovisivi, quali i servizi di media audiovisivi e i video generati dagli utenti, sponsorizzati o meno.

**II. Protezione dei minori**

I relatori intendono continuare a garantire un elevato livello di protezione dei minori mantenendo un livello di protezione graduale in funzione della gravità dell'eventuale danno, come previsto all'articolo -2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 (em. 32).

I relatori sottolineano che esistono strumenti tecnici per individuare i video a contenuto nocivo ed eliminarli. Tali strumenti non devono tuttavia compromettere la libertà di comunicazione. Si applica pertanto il principio "notifica e rimozione" ("notice and take down") di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico).

**III. Codici di condotta di coregolamentazione e di autoregolamentazione**

I relatori non sostengono la proposta della Commissione per quanto riguarda la piena armonizzazione, sotto forma di coregolamentazione e autoregolamentazione, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. Dal momento che l'obiettivo della direttiva è quello di coordinare le politiche nazionali, si crea un livello minimo di armonizzazione che consente agli Stati membri di imporre norme più severe.

La creazione di codici di condotta di coregolamentazione e di autoregolamentazione è stata semplificata all'articolo -2 septies (em. 38) al fine di garantire la coerenza. Nel caso in cui uno Stato membro dimostri l'inefficacia di un codice di condotta, questi è libero di legiferare in merito alla questione trattata.

**IV. Norme quantitative in materia di pubblicità, comunicazioni commerciali e inserimento di prodotti**

Occorre un livello di flessibilità maggiore per quanto concerne le norme quantitative in materia di pubblicità.

Nonostante occorra maggiore flessibilità, la disposizione relativa alla durata massima degli spot televisivi è necessaria per mantenere un livello adeguato di protezione dei consumatori. Il limite giornaliero proposto, pari al 20 %, potrebbe esporre i telespettatori a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. All'articolo 23, paragrafo 1 (em. 77), i relatori suggeriscono dunque che sarebbe opportuno imporre limiti più severi tra le 20.00 e le 23.00, con un limite del 20 % durante tale fascia oraria.

Inoltre, la disposizione inerente all'indebito rilievo in relazione all'inserimento di prodotti dovrebbe essere mantenuta nel nuovo articolo -2 quater della direttiva (em. 35).

Le comunicazioni commerciali relative a bevande alcoliche, tabacco e medicinali dovrebbero continuare a essere limitate.

I limiti previsti per le comunicazioni commerciali relative alla nutrizione dovrebbero essere fissati nei codici di condotta in modo da conseguire un maggiore livello di protezione.

**V. Promozione di opere audiovisive europee**

I relatori accolgono con favore la proposta della Commissione di potenziare la promozione delle opere audiovisive europee. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee, pari al 30 %, e che a queste sia dato debito rilievo (em. 75).

I relatori suggeriscono altresì nel considerando 21 (em. 16) che gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di diritti soggetti alla loro giurisdizione qualifichino come opere europee, nei loro metadati, i contenuti audiovisivi e li mettano a disposizione dei fornitori di servizi, in modo che questi ultimi possano determinare con facilità se le opere sono europee.

**VI. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)**

I relatori esprimono apprezzamento per il contributo dell'ERGA quale organismo informativo e consultivo. Tuttavia, essi ritengono che, onde tutelare le prerogative degli Stati membri, l'ERGA non dovrebbe disporre di alcun potere decisionale. Al contrario, sarebbe opportuno conferire ulteriori competenze al comitato di contatto, istituito ai sensi dell'articolo 29 dell'attuale direttiva (em. 82).

Il comitato di contatto dovrebbe avere competenza decisionale esclusiva, anche per quanto concerne i pareri elaborati dall'ERGA. A tal fine, l'articolo -2 septies, l'articolo 2, paragrafo 5 bis, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 3 (emm. 38, 42, 51, 54, 55, 56 e 57) sono modificati di conseguenza.

**VII. Accessibilità**

I relatori sono dell'opinione che le disposizioni in materia di accessibilità dovrebbero essere mantenute nel testo della direttiva. L'articolo 7 dell'attuale direttiva è così modificato: i fornitori di servizi di media devono intensificare i loro sforzi per quanto riguarda l'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità visiva o auditiva. L'obiettivo dell'accessibilità dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2027. La formulazione proposta (em. 67) tiene conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, lasciando al contempo sufficiente spazio di manovra in merito alle modalità per raggiungere tale obiettivo.

**VIII. Altri punti**

*- Programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini*

I relatori ritengono che tale concetto, introdotto dalla Commissione nella sua proposta, non sia né chiaro né giuridicamente solido, poiché i programmi inizialmente non destinati ai bambini, quali gli eventi sportivi o i talent show televisivi, potrebbero rientrare in tale categoria.

I relatori suggeriscono di mantenere i termini attuali ("pubblico di bambini" e "programmi per i bambini") nel considerando 16 (em. 12) nonché all'articolo -2 quater, all'articolo 10 e all'articolo 33, paragrafo 2 (emm. 35, 72 e 94).

- *Adeguata rilevanza ai servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 9 bis)*

Al fine di salvaguardare il pluralismo e la diversità dei media, gli Stati membri hanno il diritto di adottare misure volte a garantire l'adeguata rilevanza ai servizi dei media audiovisivi di interesse generale (em. 70).

- *Protezione dell'integrità del segnale dei fornitori di servizi di media (considerando 13 bis)*

È della massima importanza garantire l'integrità del segnale dei fornitori di servizi di media. I terzi che non siano destinatari di un servizio non dovrebbero essere in grado di modificare i programmi e i servizi senza il consenso del fornitore di servizi di media interessato (em. 10).

1. xxxxxx. [↑](#footnote-ref-1)
2. xxxxxx. [↑](#footnote-ref-2)